



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 3 febbraio 2012

Ns. Prot. n. 702 /AP/ff - 5

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Al Signor Presidente EURETA
Alle Organizzazioni sindacali di categoria
LORO SEDI

Oggetto: D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (“*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”) – Circolare esplicativa.

Come già segnalato, dal 24 gennaio 2012, è entrato in vigore il decreto legge n. 1, che ha modificato sostanzialmente lo scenario normativo che regola le professioni regolamentate.

Rinviando alla circolare di questo Consiglio Nazionale del 27 gennaio 2012, prot. n. 540/GJ/ff – 2 per il primo esame dei temi affrontati dal decreto, si cerca ora di entrare nel dettaglio degli interventi cercando di fornire alcune indicazioni di applicazione pratica.

L’art. 9 (“*Disposizioni sulle professioni regolamentate*”) esordisce con quattro commi che riguardano complessivamente l’abolizione delle tariffe professionali e di ogni disposizione che ad esse facciano riferimento per la determinazione del compenso.

Queste prescrizioni vanno lette in combinazione con i commi centrali (commi 2 e 3): il compenso dei professionisti va pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. In quella sede, il professionista informa il cliente del grado di complessità dell’incarico e gli rende le informazioni necessarie ed utili di tutti gli oneri che la prestazione professionale comporta. Inoltre, il professionista deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. “*In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista*”.

L’omessa comunicazione dei dati assicurativi per la responsabilità professionale e la mancata pattuizione per iscritto dell’incarico, ove richiesta, ovvero la carenza dei requisiti descrittivi della prestazione comportano illecito disciplinare in caso di inottemperanza.

Resta evidente che, pur in mancanza dell’adeguamento del codice deontologico alle prescrizioni contenute all’art. 9 D.L. 1/2012, il professionista, che si rendesse responsabile delle omissioni descritte, è in ogni caso passibile di procedimento disciplinare, nella considerazione che l’illiceità della condotta colposa è stabilita direttamente dalla legge.

Per quanto riguarda l’aspetto della garanzia del committente prevista dal Legislatore, chiaramente la comunicazione dei dati assicurativi è sottostante all’esistenza di un contratto di assicurazioni per la responsabilità professionale.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 3 febbraio 2012

Ns. Prot. n. 702 /AP/ff - 5

A tal fine, comprendendo l'urgenza di fornire un contributo concreto nell'interesse degli iscritti ma consapevoli della complessità sottesa alla valutazione delle clausole contrattuali di una polizza assicurativa di questo genere, Vi segnaliamo che il Consiglio Nazionale è già impegnato al fine di stipulare convenzioni ragionevolmente complete e convenienti con primarie Compagnie assicurative che operino nel campo delle assicurazioni professionali. Al momento, si invitano gli iscritti, che fossero sprovvisti di copertura assicurativa, a sottoscrivere polizze per la responsabilità professionale per il singolo incarico ovvero a utilizzare l'esistente convenzione (presente sul nostro sito web); ciò in attesa che venga completata la nostra ricerca e vengano fornite indicazioni sul prodotto assicurativo, in grado di offrire il migliore compromesso tra costi copertura dei rischi.

Ciò detto, affrontiamo l'ulteriore questione dell'opinamento della parcella da parte del Collegio.

Il requisito dell' "adeguatezza" della misura del compenso aiuta a comprendere come l'abrogazione delle tariffe e di ogni disposizione che faccia riferimento ad esse per la sua determinazione, introduce nel nostro ordinamento un principio di valutazione della prestazione che non è più legato a parametri rigidi e fissi, ma a criteri che si informano ad un criterio perequatore, la cui valutazione discrezionale trova il suo limite nella difficoltà ovvero nella maggiore o minore complessità dell'opera professionale da prestare. Per questo motivo, l'abolizione delle tariffe non comporta l'abolizione automatica di uno dei compiti istituzionali del Collegio, che è quello dell'opinamento della parcella.

Infatti, il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari corrisponde ad una funzione istituzionale dell'Ordine professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti dei clienti ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati all'obiettiva importanza della prestazione.

Per *opinamento* si intende la verifica della parcella professionale confrontata con il disciplinare d'incarico, gli elaborati prodotti e le prestazioni svolte.

In tal senso, il decreto *Salva Italia*, se abolisce ogni riferimento alla tariffa professionale, nulla dispone sulle funzioni riconosciute dall'ordinamento agli Ordini professionali, circa il proprio compito istituzionale dell'opinamento delle parcelle, che, nonostante sia un giudizio di "congruità" non più meramente "aritmetico", viene comunque svuotato del suo significato originario.

La conferma di tale impostazione risulta dalla stessa lettera del comma 3, quando il professionista è chiamato a definire il proprio compenso in maniera adeguata rispetto alla complessità dell'opera professionale da prestare. Stessa attività di valutazione circa la "congruità", "adeguatezza" del compenso rispetto alla prestazione dell'iscritto svolgerà il Collegio, in sede di opinamento, pur in assenza dei riferimenti tariffari.

Restano solo quei "parametri", di cui all'art. 9 comma 2, che verranno stabiliti dal Ministero della Giustizia, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale.

Peraltro, l'attuale articolo 9 del decreto Legge n. 1/2012 non contiene alcun riferimento alla modifica ovvero abrogazione ovvero soppressione delle disposizioni, di cui all'art. 636 del codice di procedura civile, che stabilisce che "la domanda (ricorso per decreto ingiuntivo, ndr) deve essere accompagnata dalla parcella



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 3 febbraio 2012

Ns. Prot. n. 702 /AP/ff - 5

delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”.

La stessa Corte di Cassazione, con sentenza 31 ottobre 2011, n. 22655 ritiene che sussista la necessità del parere dell'Ordine professionale di appartenenza del professionista in merito alla emissione legittima del decreto ingiuntivo per la riscossione del compenso.

Si rileva, infatti che, il comma II dell'art. 636 precisa che *“il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali”.*

Ad ogni modo, per le attività professionali, oggetto di incarico, conferite in epoca precedente all'entrata in vigore del decreto legge, ovvero prima del 24 gennaio 2012, il Collegio svolgerà le attività di opinamento, applicando le regole di valutazione circa la congruità del compenso per lo svolgimento della prestazione anche sulla scorta di quanto previsto dalle tariffe stabilite con L. 146/57. In questi casi riteniamo sufficiente, come dichiarazione della parte sull'epoca del conferimento dell'incarico, che la circostanza sia riportata in maniera chiara direttamente sulla parcella/fattura sottoposta alla procedura di opinamento.

Un contributo particolare merita la questione del tirocinio.

Le disposizioni che riducono a 18 mesi i periodi di tirocinio previsti per le professioni regolamentate sembrano riguardare le professioni, il cui accesso è consentito con la laurea. Seppure così fosse, nulla cambia per i periti industriali laureati, visto che l'art. 6 DPR 328/2001 prevede la durata semestrale del tirocinio.

Per quanto riguarda i periodi di pratica professionale biennale ovvero triennale, previsti dalla L. n. 17/1990, in attesa di chiarimenti dei Ministeri vigilanti, possiamo evidenziare che la imminente ordinanza ministeriale, che regola le modalità di presentazione delle domande di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale – sessione 2012, dalle informazioni raccolte, dovrebbe lasciare immutato il quadro normativo di riferimento previgente alla riforma, che, seppure dovesse apportare modifiche alla disciplina di ammissione, di cui alla Legge. n. 17/1990, resta fermo sui periodi di praticantato definiti dalla legge e dal regolamento attualmente in vigore ed applicabili.

Sperando di aver fornito un quadro interpretativo del D.L. 1/2012 in grado di rispondere alla maggior parte delle richieste di chiarimento pervenute nei giorni scorsi, ci riserviamo di ritornare sull'argomento per ulteriori approfondimenti o nel caso di eventuali modifiche che dovessero essere introdotte in sede di conversione.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Jogna)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

*Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni*

Prot. n. 288 /AODGPS

Roma, 1 FEB. 2012

Alla c.a. Dott. Andrea Bottaro
Presidente Collegio Nazionale
Periti Agrari
e Periti Agrari laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma

Alla c.a. Dott. Giuseppe Jogna
Presidente Consiglio Nazionale
Periti Industriali
e Periti Industriali laureati
Via di San Basilio, 72
00187 - Roma

Alla c.a. Dott. Roberto Orlandi
Presidente Collegio Nazionale
Agrotecnici e Agrotecnici laureati
c/o Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71
00186 Roma

Alla c.a. Dott. Fausto Savoldi
Presidente Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri laureati
Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Alla c.a. dei Presidenti
delle Fondazioni I.T.S.

Loro Sedi

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
degli Istituti Enti di riferimento
delle Fondazioni I.T.S.

Loro Sedi

Alla c.a. dei Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali

Loro Sedi

e, p. c.

Alla c.a. del Cons. Luigi Fiorentino
Capo di Gabinetto dell'On. le Ministro

Al Dipartimento per l'Istruzione

Alla c.a. Dott.ssa Francesca Basilico
Capo della Segreteria Particolare
dell'On. le Ministro

Alla c.a. Dott. Giuseppe Cosentino
Capo della Segreteria Tecnica
dell'On. le Ministro

Sede

Alla c.a. Organizzazioni sindacali
CGIL SCUOLA
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
SNALS CONFSAL
ANP
GILDA-UNAMS

Loro Sedi

Alla c.a. Organizzazioni datoriali
CASARTIGIANI
CLAAI
CNA
COLDIRETTI
CONFAPI
CONFCOMMERCIO
UNIONCAMERE
CONFITARMA
CONFCOOPERATIVE
CONFARTIGIANATO
CONFINDUSTRIA EDUCATIONAL

Loro Sedi

Alla c.a. Dott.ssa Nadia Garuglieri
Coordinamento Tecnico IX Commissione
Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province Autonome
Via Parigi, 11
00185 Roma

Oggetto: Informativa sull'incontro di lavoro con i Presidenti degli Ordini Professionali.
Roma, 25 gennaio 2012.

Con la presente si forniscono alle SS.LL. notizie in merito all'incontro di cui all'oggetto, promosso da questa Direzione Generale sul tema del raccordo tra le Fondazioni I.T.S. e gli Ordini professionali, anche nella prospettiva della prossima programmazione triennale degli Istituti Tecnici Superiori.

All'incontro, che si è svolto presso la Scrivente, hanno partecipato: il Dott. Andrea Bottaro, Presidente del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati; il Dott. Giuseppe Jogna, Presidente Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati; il Dott. Roberto Orlandi, Presidente del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; il Dott. Giuliano Villi, Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati; il Dott. Vincenzo Gonnelli della Consulta Nazionale dell'Istruzione Agraria.

Nell'introdurre i lavori, il sottoscritto ha premesso che, sulla base dell'esperienza finora realizzata, è auspicabile favorire tutte le iniziative tendenti

all'ulteriore sviluppo del livello di presenza degli Ordini Professionali nell'ambito delle Fondazioni I.T.S., in qualità di fondatori o come partecipanti.

Ha sottolineato in proposito che, in vista della prossima programmazione triennale, gli Ordini potrebbero promuovere l'istituzione di nuove figure nazionali riferite ai rispettivi ambiti di attività ed approfondire le modalità di rafforzamento del raccordo con i percorsi I.T.S., per offrire ai giovani maggiori possibilità di accesso alle libere professioni.

Dagli interventi dei rappresentanti degli Ordini Professionali e dal dibattito è emerso, in breve sintesi, quanto segue:

- o è stata condivisa, in linea generale, la proposta di un più stretto collegamento con le Fondazioni I.T.S.;
- o è stata evidenziata l'esigenza che gli I.T.S. siano proposti ai giovani come immagine di eccellenza;
- o è stata sottolineata, al fine della possibilità di iscrizione agli albi professionali, la necessità di assicurare un alto profilo dei percorsi formativi proposti dagli I.T.S.;
- o è stata anche, da alcuni, rilevata l'esigenza di rimodulazione dei percorsi quinquennali della filiera degli Istituti Tecnici e Professionali, per consentire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro in tempi più brevi, come avviene negli altri Paesi europei. A tale riguardo, è stata richiamata l'esperienza delle scuole italiane all'estero, che attuano percorsi quadriennali con riconoscimento finale del titolo.

In particolare, il presidente Jogna ha richiamato la normativa comunitaria che richiede un percorso di studi triennale ai fini dell'accesso alla libera professione, con la conseguente necessità di equiparazione dei percorsi I.T.S. ai percorsi accademici. Tale posizione è stata condivisa dal presidente Bottaro, il quale ha anche rilevato l'opportunità, al fine di assicurare la spendibilità del diploma di tecnico superiore, di offrire una gamma più articolata di proposte formative, in vista della collocazione nel mercato del lavoro (attività di lavoro dipendente, libero professionista, imprenditore).

Il dott. Villi ha osservato che le lauree triennali non hanno pienamente corrisposto alle aspettative. Un'alternativa può venire dall'offerta degli I.T.S., che formano professionalità effettivamente rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro. E' necessario, comunque, uno stretto collegamento tra Università ed Istruzione tecnica superiore.

Il presidente Orlandi si è dichiarato favorevole ad una maggiore integrazione tra Ordini e Fondazioni I.T.S. . Ha sottolineato le peculiarità degli Istituti Tecnici Superiori, per il forte collegamento con i distretti produttivi rispetto all'offerta universitaria. Il percorso biennale si può già considerare "iperprofessionalizzante", senza necessità di rimodulazione dei percorsi quinquennali. Ha anche introdotto la questione del titolo di istruzione secondaria superiore, richiesto per l'accesso agli albi, che può non corrispondere al diploma in possesso del giovane iscritto ai percorsi I.T.S.

A conclusione dei lavori, il sottoscritto ha rilevato l'opportunità di una ulteriore approfondita riflessione sui temi trattati, di particolare significato per il sistema di Istruzione Tecnica Superiore che nel frattempo continua a svilupparsi con l'imminente costituzione di 5 nuove Fondazioni I.T.S., 3 in Calabria e 2 in Basilicata, con il contributo finanziario delle Regioni stesse.

Si pregano i Direttori Generali preposti agli Uffici Scolastici Regionali di portare il contenuto della presente all'attenzione dei dipendenti Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici e Professionali del settore, al fine di favorire una costante attenzione alle tematiche afferenti agli I.T.S., promuovendone la massima possibile diffusione conoscitiva.

L'occasione è gradita per inviare migliori saluti.

Il Direttore Generale
Raimondo Murano

Alu